



ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NERVIA
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via S. Rocco - 18033 Camporosso (IM)
☎ 0184293201 ☎ 01841950470
💻 www.icvalnervia.gov.it
✉ IMIC80200R@istruzione.it
Posta certificata: IMIC80200R@pec.istruzione.it
C.F.: 90057210081



CIRCOLARE N. 31

CAMPOROSSO, 16/02/2018

AL PERSONALE DOCENTE E ATA

OGGETTO: Visite mediche di controllo (VMC) e assenze per malattia. Nuove regole dal 13 gennaio 2018. Informativa.

Si comunica che sulla G.U. del 29/12/2017 è stato pubblicato il **Decreto 17 ottobre 2017, n. 206** della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica "*Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

Il decreto è in vigore dal **13 gennaio 2018**.

Fasce orarie di reperibilità

Non è prevista alcuna modifica alle fasce orarie di reperibilità, che per i dipendenti pubblici restano fissate secondo i seguenti orari: **dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18**.

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

La principale novità riguarda le esclusioni dall'obbligo di reperibilità. Infatti, sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile a una delle seguenti circostanze:

1. i giorni di ricovero ospedaliero;
2. i day-hospital o macroattività in regime ospedaliero;
3. l'effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie;
4. i giorni di assenza per l'effettuazione delle periodiche visite specialistiche e/o ambulatoriali di controllo delle (certificate) gravi patologie.

Sono, altresì, esclusi dalla visita di controllo:

1. I dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a "visite specialistiche";

2. I dipendenti in degenza in ospedale superiore alle 24 ore o con certificazione di ricovero domiciliare o in strutture sanitarie competenti o ancora in regime di day hospital o macroattività in regime ospedaliero, o che si rechino al pronto soccorso.

In sintesi:

- *patologie gravi che richiedono terapie salvavita;*
- *causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della **Tabella A** allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella **Tabella E** del medesimo decreto;*
- *stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al **67%**. Pertanto:*
 - non è più prevista l'esclusione dell'obbligo per gli infortuni sul lavoro, così come prima disciplinato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206 (ora completamente **abrogato**).
 - non è più prevista l'esclusione per i dipendenti nei confronti dei quali sia stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Per quanto riguarda la **causa di servizio**, il vecchio decreto parlava genericamente di malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, ora, **invece**, si fa riferimento a precise patologie.

Infine, è introdotta una precisa percentuale (67%) per l'invalidità, prima non prevista (novità restrittiva).

Richiesta e svolgimento delle visite mediche di controllo (VMC)

1. La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS.
2. L'INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all'assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.
3. La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'INPS, nei casi e secondo le modalità preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2.
4. Le visite fiscali possono essere effettuate con **cadenza sistematica e ripetitiva**, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma 5. *Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative*).
5. Possono essere disposte per lo stesso certificato medico due o più visite di controllo, anche nei giorni festivi eventualmente ricompresi nella certificazione medica.

Obbligo della scuola di disporre la visita

L'art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, quinto comma, come modificato dalla legge n. 111/2011 prevede l'**obbligo** da parte dell'Amministrazione di disporre visite fiscali fin dal primo giorno **SOLO** nel caso di

assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative **(se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività)**.

Verbale di visita fiscale

1. Nell'assolvimento del controllo affidatogli il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall'INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata.
2. Il verbale è trasmesso telematicamente all'INPS per le attività di competenza e viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall'INPS.
3. L'esito del verbale è reso tempestivamente disponibile, mediante il servizio presente sul Portale dell'Istituto, al datore di lavoro pubblico.
4. Le attività di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate dall'INPS nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Variazione dell'indirizzo di reperibilità

Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi. **Mancata effettuazione della visita fiscale**

1. In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.
2. Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio. Il suddetto invito viene consegnato con modalità, stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idonee a garantirne la conoscibilità da parte del destinatario.

Mancata accettazione dell'esito della visita

1. Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto a informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.
2. Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
3. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l'INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalità stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Rientro anticipato al lavoro

1. Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.
2. Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

QUANDO AVVIENE LA DECURTAZIONE: COSA PREVEDE LA NORMATIVA

Restano invariate le riduzioni dello stipendio finora previste. Cioè:

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DL 12/09/1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11/11/1983 n. 638, **qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.**

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 1988, nel confermare la regola della perdita del trattamento economico per i primi dieci giorni, ha stabilito che per quelli successivi la decadenza dal medesimo diritto nella misura del 50% si verifichi soltanto nel caso di assenza ingiustificata a una seconda visita di controllo.

Ciò vuol dire che prima che scadano i 10 giorni senza retribuzione, bisognerà disporre di una nuova visita di controllo.

In base alla legge n. 638/1983 sopra richiamata si **riepiloga** di seguito **in che modo è sanzionata l'assenza alla visita fiscale ed eventualmente a quella ambulatoriale:**

Assenza alla prima visita: perdita indennità per i primi 10 giorni di malattia (o per il minor periodo di malattia certificato) o per il minor periodo che precede la seconda visita.

Assenza alla seconda visita: perdita indennità per il periodo residuo dei primi 10 giorni di malattia.

Riduzione del 50% dell'indennità per i giorni successivi.

Assenza alla terza visita: interruzione dell'indennità dal giorno dell'assenza.

Assenza alla visita domiciliare, per giustificato motivo, non seguita da presentazione alla visita ambulatoriale: perdita indennità per i primi 10 giorni di malattia.

Assenza alla visita domiciliare, senza giustificato motivo, seguita da visita ambulatoriale che conferma la malattia: perdita del trattamento economico per i giorni di malattia fino al giorno precedente la visita ambulatoriale.

Il Dirigente Scolastico Inc.

(Dott.ssa M.Teresa GORLERO)

La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell' art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93

GMT/mf